



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
AREA TECNICA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO CON L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE NUOVE BATTERIE DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI BEINASCO".

Codice Identificativo Gara (CIG): B3B6965224.

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il Comune di Beinasco, con sede in piazza Vittorio Alfieri 7, Partita I.V.A. 02042100012, che in seguito per brevità, sarà denominato "Comune", in questo atto rappresentato dall'architetto Marina DOLFINI, domiciliato per la carica in Beinasco (TO), piazza Alfieri 7, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica e dello Sviluppo Territoriale del Comune di Beinasco, per conto del quale agisce, e l'arch. Igor CONGIU, nato il _____ ad _____, con studio a Sant'Ambrogio (TO), via Umberto I° 64, P.IVA 09376980018 e C.F. _____ iscritto all'Ordine degli architetti di Torino con il n. 96449, che di seguito per brevità, sarà denominato "Professionista".

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del _____.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 16.10.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di realizzazione nuove batterie di loculi presso il cimitero di Beinasco, comportante un importo complessivo dei lavori pari a Euro 131.432,13= oltre I.V.A. di legge;
- all'intervento è stato assegnato il CUP: E55I24000090004.

Considerato che:

- stante la natura e la tipologia dell'intervento di cui sopra si rende necessario, per la successiva fase di progettazione esecutiva, acquisire il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, in quanto l'Ente non dispone di tecnici muniti dell'abilitazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008 per espletare le funzioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
- si rende, pertanto, necessario affidare a professionista esterno le funzioni di "Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori" relativamente all'intervento sopra citato.

Articolo 1
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'incarico professionale attiene alle attività di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all'intervento riportato in premessa.

Descrizione delle prestazioni relative al **coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione:**

1. Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), in conformità all'articolo 39 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9.4.2008, n. 81.



- Il PSC dovrà altresì essere corredato di tavola grafica a colori avente per oggetto il "Layout di cantiere" indicante la posizione dei ponteggi, dei mezzi di sollevamento, dell'eventuale gru con relativa traccia di ingombro del braccio, dei baraccamenti, dei servizi igienici, dei depositi materiali, degli accessi, degli ingombri dei macchinari e di ogni altra predisposizione del cantiere e della relativa perimetrazione.
2. Redazione del quadro di incidenza della manodopera indicante, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice degli appalti D.Lgs. 18.4.2016 n. 50; tale quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.
 3. Il PSC dovrà essere corredato del computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza speciali, relativi a tutti gli interventi previsti del progetto dell'intero intervento e del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori durante il periodo di emergenza sanitaria, al fine di garantire il rispetto dei protocolli anti-contagio da COVID 19 previsti dalle autorità nazionali e locali. I computi metrico estimativi sono redatti applicando alle quantità delle predisposizioni di sicurezza individuate dal PSC, i prezzi unitari previsti dal Prezzario Regionale in uso. Le quantità totali dei singoli oneri e costi della sicurezza sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con riferimento alle varie lavorazioni previste ed agli elaborati grafici di progetto.

Descrizione delle prestazioni relative al **coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione**:

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dell'opera (CSE), ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, consistono in:
 - a. verifica dell'applicazione del piano, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
 - b. verifica dell'idoneità del piano operativo, sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi;
 - c. organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della loro reciproca informazione;
 - d. verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
 - e. segnalazione, al responsabile del procedimento, delle inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere.
 - f. sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
 - g. redazione del "fascicolo dell'opera" ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b), e Allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008;
 - h. verbali di sopralluogo a sorpresa previsti nelle misure specifiche anticorruzione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 29.4.2022.
2. Il coordinatore redige la notifica preliminare di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008, e la trasmette agli organi di controllo mediante la piattaforma MUDE.
3. Prima della consegna lavori il coordinatore trasmette all'impresa esecutrice il piano di sicurezza facendosi relazionare prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative entro 10 giorni.
4. Entro 5 giorni dalla presentazione, da parte dell'impresa, delle eventuali proposte integrative e del piano operativo, il coordinatore si esprime in forma scritta circa:
 - a) l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accoglimento, anche parziale, delle proposte formulate dalla impresa aggiudicataria e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
 - b) l'idoneità del piano operativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.

Articolo 2

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. L'incarico di cui al presente disciplinare ha inizio a far data dalla sottoscrizione del disciplinare, con termine **15 (quindici) giorni** per quanto riguarda le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, e per quanto riguarda la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ad avvenuta ultimazione dei lavori certificata dal direttore lavori.



2. Qualora la presentazione degli atti tecnici venisse ritardata per cause imputabili esclusivamente al Professionista, oltre i termini sopra stabiliti, sarà applicata una penale di Euro 25,00= per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuto dal saldo del compenso. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 25 giorni, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta e non consegnata. In detto ultimo caso nulla sarà dovuto dal Comune.
3. Resta salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore per eventuali difficoltà e/o modifiche del progetto che potessero insorgere e non dovute all'operato del Professionista; In tal caso si dovrà stabilire, di comune accordo, la proroga da assegnare al Professionista.

Articolo 3

DOCUMENTAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO

1. Gli elaborati di cui al presente incarico professionale dovranno essere forniti firmati digitalmente.
2. Al fine di poter scambiare dati su supporto informatico è necessario stabilire degli standard di preparazione di tali dati che ne rendano agevole l'acquisizione secondo quanto stabilito nei successivi commi.
3. Gli elaborati dovranno essere forniti in supporto informatico utilizzando file: dwg, docx, xlsx e comunque compatibili con il sistema operativo windows, al fine dell'inserimento nell'archivio informatico del Comune.
4. Tutti i file di testo dovranno essere forniti in modo che il file trasferito conservi anche la grafica e le eventuali tabelle contenute nel file di origine.
5. Gli elaborati prodotti al protocollo comunale o tramite posta certificata e pertanto firmati dal professionista, dovranno essere trasmessi in formato PDF al fine di essere allegati digitalmente all'atto deliberativo che li approva.
6. Ogni esemplare di uno qualsiasi degli elaborati del progetto, conforme all'originale, eventualmente e in qualsiasi tempo richiesto dal Comune, in più di quelli prescritti, verrà pagato a parte, considerando esclusivamente il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per carta e copie eliografiche, escludendo ogni qualsiasi onere e compenso, ancorché previsto dalla tariffa professionale.
7. Tutta la documentazione tecnica redatta resterà di proprietà piena e assoluta del Comune.

Articolo 4

IMPORTO PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare l'onorario professionale viene indicato nell'importo di complessivi Euro 5.000,00= oltre contributo integrativo 4% pari a Euro 200,00= e oltre I.V.A. 22% pari a Euro 1.144,00= e così per complessivi Euro 6.344,00=.
2. Il pagamento delle spettanze professionali avverrà previa presentazione di parcella professionale per le quali non è richiesto il visto e la vidimazione dell'Ordine Professionale di appartenenza; i corrispettivi convenuti sono imm modificabili ai sensi dell'articolo 2225 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che avvenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
3. L'entrata in vigore di nuove disposizioni normative che impongano nuovi oneri finanziari ed assicurativi non darà titolo al Professionista di richiedere ulteriore rimborso nei termini previsti dalla normativa e con il principio dell'ordinarietà delle tariffe.
4. Tutte le spese sono conglobate, con ciò intendersi che il professionista incaricato rinuncia espressamente a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza. Oltre alla corresponsione dell'onorario come definito nel presente articolo null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui al presente disciplinare.
5. Il corrispettivo totale di Euro 5.000,00= al netto di contributo CNPAIA 4% e I.V.A. 22% sarà pagato come segue:
 - **Euro 2.000,00=**, oltre contributo CNPAIA e I.V.A., all'approvazione del CSP;
 - **Euro 3.000,00=**, oltre contributo CNPAIA e I.V.A., all'ultimazione dei lavori.



Articolo 5
RESPONSABILITÀ

1. Il professionista incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose che egli, i suoi dipendenti, o collaboratori, o materiali di sua proprietà, dovessero arrecare in conseguenza alle attività connesse all'incarico di cui al presente contratto, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 6
REGISTRAZIONE - CONTROVERSIE - INCOMPATIBILITÀ

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso.
2. Eventuali spese di bollo, atto, registro, diritti di segreteria, ecc., inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente disciplinare saranno a carico del Professionista.
3. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'applicazione del presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno di competenza, in via esclusiva, dell'autorità giudiziaria del foro di Torino e pertanto esclusa la competenza del Collegio Arbitrale.
4. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento, alle norme del Codice Civile.

Articolo 7
INADEMPIENZE CONTRATTUALI - RISOLUZIONE, REVOCA DELL'INCARICO E RECESSO

1. Il Comune si riserva la facoltà di revoca dell'incarico, mediante specifico provvedimento, nel caso di grave inadempimento dei compiti e delle funzioni assegnati e/o violazioni di legge. Il Comune potrà, inoltre, revocare l'incarico, per motivi non dipendenti dal Professionista e previo preavviso, con obbligo di corrispondergli l'onorario e i compensi accessori relativi alla sola prestazione effettivamente effettuata sino a quel momento, con la maggiorazione del 25% per incarico parziale, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della revoca e con diritto di ricevere gli elaborati predisposti.
2. Nel caso in cui sia il Professionista a recedere dell'incarico senza giusta causa, il Comune avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura e dell'oggetto dell'incarico. Il recesso del Professionista dall'incarico per giustificati motivi (di salute, di trasferimento, di gravi e documentabili situazioni familiari) comporta il pagamento dei compensi come nel caso di revoca dell'incarico, con obbligo per il professionista di consegna, contestualmente alla dichiarazione di recesso, di tutti gli elaborati predisposti.
3. Qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del compenso professionale per l'attività interessata dal ritardo, si procederà alla risoluzione automatica del presente contratto, con semplice comunicazione scritta del responsabile del procedimento.

Articolo 8
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA - POLIZZA DI GARANZIA

1. Il Professionista è in possesso di polizza di responsabilità civile professionale n. GK23B0201B34DJA-LB, emessa in data 14.2.2024 dalla Società Lloyd's Insurance Company S.A., con validità dal 13.2.2024 al 12.2.2025, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.

Articolo 9
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il professionista dichiara di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.8.2010, n. 136; dichiara, inoltre, di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, impegnandosi a:
 - a. utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, pena la risoluzione di quest'ultimo da parte del Comune in caso contrario;
 - b. comunicazione al Comune degli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto a., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi,



- entro sette giorni dalla loro accessione;
- c. inserimento nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessanti lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto, quali, ad esempio, subappaltatori/subcontraenti, della clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - d. avendo notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di soggetti di cui alla lettera c., risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 - e. al fine di consentire la verifica circa l'applicazione della norma summenzionata, trasmettere al Comune copia dei contratti di cui alla lettera c. entro i termini che verranno dati da quest'ultimo.

Articolo 10 PRIVACY

1. Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento europeo di protezione dei dati personali (2016/679), dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dal D.Lgs. 10.8.2018, n. 101, e dal Decreto Legge 8.10.2021, n. 139, convertito dalla Legge 3.12.2021, n. 205.
2. Il Professionista e il Comune si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica; inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del Codice della Privacy attualmente vigente, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Articolo 11 CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

1. Il Professionista non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione committente che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione committente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.
3. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 12 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Professionista si impegna a uniformare la propria condotta a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 dell'Ente e a sottoscrivere il Codice di comportamento e il Patto di integrità del Comune di Beinasco.

Articolo 13 CLAUSOLE FINALI

1. Il presente contratto produce effetti rispettivamente:
 - a. per il Professionista dalla data della sua sottoscrizione;
 - b. per il Comune dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista
arch. Igor Congiu

La Dirigente
arch. Marina DOLFINI

Documento firmato digitalmente (articoli 20-21-24 D.Lgs. 7.3.2005, n. 82).